

FAQ – Domande frequenti

1. Cosa si intende per bosco? E quali sono le aree ammesse?

Per bosco si intendono le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento, ai sensi dell'art.3 comma 3 del Decreto Legislativo n.34/2018 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF).

Ai sensi del bando, sono ammissibili le superfici forestali di cui art.3, co. 3 del Dlgs.34/2018 e le aree assimilate a bosco di cui all'articolo 4, del medesimo decreto.

Non sono ammessi interventi su superfici rispondenti all'art. 5 del Dlgs.34/2018 'Aree escluse dalla definizione di bosco' (es. arboricoltura da legno, tartufaie, giardini pubblici e privati, alberature stradali, vivai ecc...), con la seguente eccezione: Il sostegno previsto può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco per una distanza non superiore a 500 m dallo stesso, al fine di assicurare la continuità funzionale dell'intervento stesso.

Il limite massimo di 500 m si riferisce solo agli interventi che esulano dalle aree forestali.

2. Come vengono attribuiti i punteggi relativi alle priorità?

I punteggi di priorità verranno attribuiti considerando il progetto nel suo insieme indipendentemente dalla suddivisione in lotti, sulla base di quanto specificato nei principi di selezione, per il singolo criterio individuato.

Esempi:

- per il criterio P01.a *"Interventi selvicolturali inseriti in uno strumento di pianificazione forestale"*, verrà considerata l'intera superficie progettuale di intervento;
- per il criterio P02.a *"Cenosi forestali ed aree a rischio di degrado a seguito degli effetti dei cambiamenti climatici o per attacchi parassitari"*, il punteggio verrà attribuito se presente un bosco monospecifico di conifere (o altro bosco a rischio di degrado) all'interno del progetto (a prescindere dalla superficie);
- per il criterio P02.b *"Indice di boscosità"* viene attribuito il punteggio nel caso di progetto con investimenti ricadenti in più Comuni, se la prevalenza in termini di spesa ricade nelle aree in questione (aree con indice di boscosità superiore al 70% o inferiore al 10%).

3. Quando parliamo di richiedenti privati (proprietari o possessori privati e loro associazioni ecc.) comprendiamo anche le aziende agricole con regolare P.Iva, iscritte in CCIAA ecc?

Sì, comprendiamo anche le aziende agricole con regolare P.Iva, iscritte alla camera di commercio.

4. *Su che base si calcola il 10% delle spese generali?*

L'aliquota del 10% delle spese generali è calcolata sulla somma dei lavori, oneri della sicurezza e, solo per i beneficiari pubblici, degli imprevisti.

In fase di rendicontazione, le spese generali saranno riconosciute solo a fronte di presentazione di fatture con i relativi giustificativi di pagamento, nel limite massimo del 10% dell'importo totale dei lavori (compresi oneri della sicurezza) ammessi a pagamento.

5. *Si possono finanziare i fienili/casolari?*

Per l'intervento di ristrutturazione dei fienili-casolari è stata attivata l'azione SRD01 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE", con la quale gli interventi finanziati con l'azione SRD11.1 non si possono sovrapporre. Inoltre, il fienile si configura come una struttura agricola, o un'area di essa, adibita allo stoccaggio e alla conservazione dei foraggi secchi, come fieno e paglia e non come struttura tipica dell'ambito forestale. Lo stesso discorso vale per stalle e casolari. Infine, anche la realizzazione di un pozzo non si configura come intervento utile al mantenimento del bosco.

6. *Beneficiario in possesso di certificazione forestale sostenibile (PEFC o FSC) può fare interventi anche su strade/edifici o solo interventi selvicolturali?*

Sì, perché il punteggio viene assegnato al soggetto richiedente in possesso di sistema di certificazione e non all'intervento.

7. *In caso di interventi selvicolturali di taglio, è possibile non eseguire l'esbosco e valorizzare a zero il valore di massa legnosa?*

No, ai sensi del punto 3.1.1 dalla delibera n. 677/2026 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI EX L. N. 353/00. PERIODO 2022-2026. AGGIORNAMENTO ANNO 2026", per gli interventi selvicolturali di miglioramento boschivo occorre effettuare l'esbosco di tutto il materiale legnoso. Il sottoprodotto da fascina (diametro < 2 cm) che non si ha interesse ad esboscare va lasciato preferibilmente sparso oppure allineato lungo linee di displuvio, evitando accumuli, e va distribuito comunque in modo tale da favorirne una rapida decomposizione.

8. *Sono ammissibili i rimboschimenti?*

Sì, solo di specie autoctone e comunque non nuovi boschi.

9. Quali sono i Link ai prezzi Agricoltura e Opere pubbliche?

- Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura, nella sua più recente versione:
[Prezziario per opere in agricoltura - Aiuti alle imprese - Agricoltura, caccia e pesca](#)
- Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna : [Elenco regionale prezzi - Osservatorio contratti pubblici - Territorio](#)

Si segnala che per le opere forestali si deve fare riferimento alla parte H.